

Avv. Daniela Consoli
Via Leonardo da Vinci, 4/a
50132 - Firenze
Tel. 055.5048548 - Fax 055.582758

SENTENZA 6279/12
CRONOLOGICO 16085
REPERTORIO 9697

TRIBUNALE DI FIRENZE

I° sezione civile

Il giudice onorario, dott.ssa A. Galano, ha emesso la seguente sentenza,

SENTENZA

Nel Proc. N. 7214/2012

TRA

, nata a Casablanca (Marocco) il _____, con gli Avv.ti Daniela Consoli e Luigi
Tessitore,

RICORRENTE

CONTRO

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A CASABLANCA in persona del Console pro-tempore,

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI in persona del Ministro pro tempore, entrambi domiciliati presso
l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Firenze, via degli Arazzieri, 4

CONVENUTI CONTUMACI

Sciogliendo la riserva adottata all'udienza del 16.10.2012,

la parte ricorrente ha concluso come in ricorso chiedendo la declaratoria di illegittimità del provvedimento
emesso dal Consolato Generale di Casablanca con il quale è stato negato il visto d'ingresso per motivi
familiari, nei confronti del nipote, _____ Casablanca il _____ e ivi residente,

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la parte ricorrente dichiarava di essere cittadina italiana, e di aver
presentato presso il Consolato d'Italia in Marocco, la richiesta del visto di ingresso per motivi familiari, ai
sensi del D.Lgs 30/2007 nei confronti del nipote _____, minore a lei affidato dai genitori
con atto di kafala, omologato dal Tribunale di prima istanza in Casablanca in data 7.9.2010. Visto rifiutato
dall'Ufficio presso il Consolato, in data 17.2.2012 poiché il minore risulta figlio non abbandonato con
genitori ancora vivi.

Lamenta la ricorrente la illegittimità del provvedimento di rigetto reso dal Consolato d'Italia in Marocco
che, sovrapponendo due istituti diversi Kafala giudiziale e Kafala negoziale, la prima che presuppone lo
stato di abbandono, la seconda che si sostanzia in un affidamento vero e proprio, ha errato nella

valutazione dello stato del minore, rifiutandone il visto. Ciò anche in violazione degli artt. 3 e 5 D.LG 6 febbraio 2007 relativi ai diritti dei cittadini dell'unione e dei loro familiari, di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti, nessuno compariva, per il Ministero degli Affari Esteri e per il Consolato Generale d'Italia. Il Giudice riservava la decisione.

Reputa il giudicante che il primo motivo di ricorso "Falso presupposto di fatto, Erroneità della Motivazione" proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento reso dal Consolato e impugnato, sia fondato e meritevole di accoglimento.

Dalla documentazione versata dalla ricorrente, emerge come la stessa abbia sottoscritto, in data 7.10.2010, un Atto di Kafalah, redatto e omologato dal Tribunale di Prima Istanza di Casablanca, con il quale la ricorrente si impegnava a prendere in affidamento dai coniugi, sigg.ri [redacted] entrambi residenti in Casablanca, il figlio di quest'ultimi, [redacted] nato [redacted] in [redacted], al fine di sopperire a tutte le sue necessità.

Sul punto si è pronunciata anche la Suprema Corte, la quale con sentenza n.7472/2002, ha definito la Kafalah islamica l'unico strumento di tutela e protezione dell'infanzia, negli ordinamenti musulmani, mediante il quale il minore, può essere accolto da due coniugi od anche da un singolo affidatario che si impegnano a mantenerlo, educarlo ed istruirlo come se fosse figlio proprio, fino alla maggiore età, senza che l'affidato entri a far parte, giuridicamente della famiglia che lo accoglie.

E' dunque possibile equiparare, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, la kafalah islamica all'affidamento familiare nazionale, posto che entrambi non hanno effetti legittimanti e non incidono sullo status del minore. Come per l'affidamento, anche la Kafalah viene disposta con procedura giudiziaria oppure previo accordo autorizzato da un Giudice. Ciò anche nel caso del Marocco che ha regolato la Kafalah con una serie di normative, tra le quali il d.p.d. n. 1-02-172 del 13 giugno 2002.

E' evidente, pertanto, che il rifiuto del visto d'ingresso basato solo sul presupposto del mancato stato di abbandono, da parte del minore, è del tutto illegittimo, atteso che la kafalah non presuppone lo stato di abbandono del minore, ma si sostanzia in un atto di custodia, riconosciuto e disciplinato dalla legge vigente in Marocco ed equiparato dalla Suprema Corte, all'affidamento familiare nazionale.

Quanto al quadro normativo, è necessario far riferimento al Decreto Legislativo n. 30 del 6.2.2007, concernente l'attuazione della direttiva n. 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Anche sotto questo profilo, merita accoglimento il secondo e terzo motivo proposto dalla ricorrente "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 D.Lgs 6.2.2007 n. 30, nella parte in cui (art.5) dispone la libera circolazione, ingresso soggiorno temporaneo e/o permanente, nel territorio italiano, da parte dei familiari non aventi cittadinanza di uno stato membro, ma in possesso di un passaporto valido e (art. 3 II° comma)nella parte in cui prevede che lo Stato membro agevoli l'ingresso del familiare a carico e/o convivente con il cittadino dell'unione, titolare del diritto di soggiorno.

Nel caso in esame, essendo la ricorrente cittadina italiana ed avendo ottenuto in base all'Atto di Kafala la custodia del minore, con l'impegno di mantenerlo, educarlo ed istruirlo, come se fosse figlio proprio, fino alla maggiore età, quest'ultimo ha diritto di ingresso nel territorio italiano, secondo la normativa richiamata.

Ne consegue che la domanda avanzata dalla ricorrente va accolta, dovendo dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato con compensazione delle spese processuali


Tutto ciò premesso

In accoglimento della domanda avanzata dalla sig.ra _____, annulla il Provvedimento n. 1451484 emesso dal Consolato Generale d'Italia in Casablanca, in data 17.2.2002 e per l'effetto riconosce il diritto di ingresso nel territorio nazionale, in favore del minore _____, nato in _____ .. giorno _____

Firenze, 12.12.2012

IL FUNZIONARIO
GIUDIZIARIO
Loretta Eusepi

Il giudice onorario
Dott.ssa Antonella Galano



IL FUNZIONARIO
GIUDIZIARIO
Loretta Eusepi